

IL CONTROLLO INTERNO NEL D.LGS. 231/01 LA CONFIGURABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE COME ORGANISMO DI VIGILANZA

La presente ricerca in tende fornire alcune argomentazioni a sostegno della convinzione che il collegio sindacale non possa essere configurato come organismo di vigilanza, non godendo, altrimenti, delle particolari circostanze esimenti.

Note introduttive

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, N° 231, recante la “Disciplina della responsabilità giuridica delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’ari. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, rappresenta una rivoluzionaria novità nel contesto normativo italiano: esso si colloca all’intersezione tra diritto amministrativo, diritto penale e diritto commerciale, prevedendo una responsabilità dell’ente formalmente definita come amministrativa, ma che, al tempo stesso ed in misura prevalente, presenta schemi tipicamente penalistici nella disciplina di alcuni suoi caratteri fondamentali (la connessione diretta con la commissione di reati ari. 5 e l’autonomia della responsabilità ex crimine della persona giuridica ex ari. 8), e nei modi sul suo accertamento (la cognizione affidata al giudice penale): si tratta, quindi, del definitivo superamento del principio secondo cui *societas delinquere non potest*, principio che costituisce una specificazione dell’altrettanto fondamentale principio, sancito dall’ari. 27, 1° comma, Cost, relativo al carattere personale della responsabilità penale.

La ratio di tale profonda innovazione, che risente significativamente dell’influenza comunitaria e dell’esperienza condotta in altri ordinamenti continentali, come quello francese e tedesco, si è soliti ricondurla alla evidenza che uno dei fattori genetici della criminalità societaria sia l’impossibilità di responsabilizzare direttamente la persona giuridica: infatti, il fenomeno organizzativo produce *naturaliter* l’effetto di spersonalizzare la formazione della volontà, spalmando, opportunamente, il momento decisionale su più livelli, ma rendendo così difficile l’individuazione di chi ha effettivamente voluto l’operazione illecita e ha commesso il reato.

La tendenza di fondo è quindi quella di far emergere in piena luce la responsabilità degli enti collettivi, quando determinati comportamenti illegittimi, che integrano le fattispecie criminose tassativamente indicate dal d.lgs.231/2001 (artt. 24 e segg.), siano generati al loro interno e siano ad esso in qualche modo funzionali, perché commessi o nel suo interesse o a suo vantaggio (ari. 5). E ciò nella convinzione che una simile responsabilità, accompagnata non solo da sanzioni pecuniarie ma anche interdittive, che influiscono sulla sopravvivenza stessa della società, valga a disincentivare quelle illegittime condotte più e meglio di quanto possa fare solo la sanzione che colpisce individualmente e personalmente il singolo trasgressore.

Aree problematiche

Malgrado tale intervento sia il frutto di una decennale elaborazione scientifica, non mancano, nel prodotto finale, aree problematiche: esse sono riconducibili ad un’eccessiva lacunosità della disciplina nel definire alcuni elementi caratterizzanti la fattispecie e, soprattutto, al mancato coordinamento tra la nozione di controllo interno, mutuata dal diritto anglosassone, e l’istituto del collegio sindacale, sconosciuto agli ordinamenti di

Common law: al riguardo, taluni autori hanno denunciato un atteggiamento del legislatore nostrano d'incondizionato favore verso soluzioni regolamentari non direttamente compatibili con le tradizioni autoctone, se non a seguito di una loro complessiva rivisitazione ed adeguamento.

Tali difficoltà esegetiche si concentrano, per esempio, nella disposizione in base alla quale condizione essenziale perché l'ente possa esimersi da responsabilità è l'aver costituito all'interno della propria organizzazione un Organismo di Vigilanza (qui di seguito O.d.V.), dotato delle competenze previste dal legislatore.

Ecco il motivo per il quale si pone il problema per le imprese di individuare un organismo, già esistente o da istituire *ad hoc*, cui affidare legittimamente i compiti dell'organismo di vigilanza; problema che assume rilievo pratico fondamentale alla luce dell'incertezza derivante dalla mancanza di una prassi giurisprudenziale consolidata e dalla possibilità per i giudici di valutare la sussistenza dei presupposti di legge (per l'applicazione o meno delle esimenti) sulla base della propria sensibilità.

Parte minoritaria della dottrina, considerando la tradizione consolidata nel nostro ordinamento in materia di controlli interi, ha ritenuto possibile affidare tali responsabilità al Collegio Sindacale; la validità di questa soluzione, che pare essere particolarmente gradita alle imprese di medio-piccole dimensioni non dotate di una struttura organizzativa interna particolarmente complessa, deve essere, tuttavia, vagliata in relazione sia al sistema delle circostanze esimenti contenuto nel decreto legislativo in esame, sia alla natura giuridica del Collegio Sindacale.

Le circostanze esimenti

Quanto al primo punto, l'art. 6, in materia di fattispecie criminose poste in essere da soggetti in posizione apicale', dispone, in sostanza, che la società è esonerata da responsabilità amministrativa quando, in sede di valutazione *ex post* risulti, cumulativamente che:

- 1) abbia formulato, adottato e correttamente implementato un "modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire i reati". È questo il principio dell'astratta idoneità e ricorre nel caso in cui solo la fraudolenta elusione del modello o un deficit di sorveglianza possano spiegare l'avvenuta commissione del reato;
- 2) il modello sia stato efficacemente attuato; efficace attuazione che è soddisfatta, tra l'altro, quando l'ente abbia provveduto a predisporre un organismo interno avente la funzione di vigilare sulla effettività e sull'efficacia del modello e di curarne i processi di *follow-up*, infatti, l'ente non risponde se prova che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato da un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'interesse dell'ente di beneficiare della peculiare causa d'esclusione della responsabilità e il deterrente rappresentato da sanzioni finanche interdittive dovrebbe essere un incentivo formidabile per indurre le imprese a dotarsi di una struttura, che, in combinazione con la predisposizione di un'adeguata funzione di *internal auditing*, assicuri circa la sussistenza dei presupposti per il corretto ed efficiente svolgimento del rapporto sociale nell'ambito della tutta l'organizzazione e per il regolare perseguimento da parte degli amministratori del loro mandato: tale obiettivo è, infatti, teoricamente raggiunto grazie ai modelli cui il legislatore del d.lgs. 231/2001 si riferisce, che costituiscono una sorta di *compliance programs* di derivazione anglosassone, ossia un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio—reato caratterizzante la singola impresa o le funzioni di cui si compone; tali regole e procedure interne, sulla base di una preventiva analisi delle aree di rischio penale, sono finalizzate a procedimentalizzare i processi decisionali e lo svolgimento delle attività

sensibili, con l'obiettivo di ridurre entro limiti di tolleranza il rischio di commissione di reati all'interno della società; il tutto, poi, trova composizione nella predisposizione di un Organismo di Vigilanza ad hoc. In definitiva, questa sembra la ratio precipua che ispira il provvedimento in esame.

È evidente che la disposizione in base alla quale, per beneficiare dell'esimente, l'ente deve provare di aver costituito all'interno della propria organizzazione un organismo di vigilanza apposito rientra sotto il profilo della condizione dell'efficace attuazione: l'efficace attuazione, infatti, non soltanto è condizionata dall'esistenza di tale organismo, ma risulta essere l'obiettivo stesso che, nella sua attività di vigilanza, l'organismo si pone, e la ragione della previsione di specifici requisiti di professionalità ed autonomia per tale organo.

L'efficace attuazione, peraltro, presuppone non soltanto che l'organismo in questione presenti una determinata natura, quella di organo interno, ma anche che svolga con continuità funzioni che senz'altro incidono sul merito delle scelte organizzative prese dagli amministratori. Ecco allora i punti decisivi che si devono analizzare per valutare la compatibilità dello statuto, sia codicistico che speciale, del Collegio Sindacale con quello dell'O.d.V:

- la nozione di organo interno
- la natura delle finzioni attribuite all 'organismo di vigilanza
- la continuità d'azione.

Il collegio sindacale come organismo di vigilanza: l'opinione di R. Rordorf

Sotto il profilo sia della natura che delle funzioni, si possono fare le seguenti considerazioni di carattere sistematico a sostegno dell'idea della configurabilità del collegio sindacale come O.d.V.

L'enfasi posta dal legislatore codicistico e, soprattutto, da quello speciale per le società quotate sul momento organizzativo quale oggetto precipuo della vigilanza sindacale lascia ritenere che si possa o, addirittura, si debba affidare il compito di vigilare sul sistema di prevenzione del rischio penale al collegio sindacale, configurandolo, conseguentemente, come organismo di vigilanza. Tale lettura, sarebbe peraltro, confermata dalle innovazioni che in attuazione della legge delega di riforma del diritto societario stanno per essere introdotte per le S.p.A. non quotate, posto che il nuovo art. 2403 c.c., in materia di doveri del collegio sindacale, prevede che esso vigila, in particolare, **“sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”**.

Favorevole ad una ricostruzione siffatta è una parte minoritaria della dottrina, capeggiata da Rordorf. Questi sostiene che in via di principio.., non mi sembra si possa escludere l'attribuzione di tali compiti (quelli dell'O.d.V.) al collegio sindacale, che di piena autonomia gode, salvo integrarne statutariamente i poteri d'iniziativa per quel che riguarda l'aggiornamento dei modelli. Il fatto che la legge parli di un “organismo dell'ente“, senza menzionare i sindaci, non significa che li abbia voluto escludere, ma solo che ha adoperato una espressione generica; né avrebbe potuto essere altrimenti dal momento che la portata della norma è estesa anche ad enti sforniti di collegio sindacale”. Le argomentazioni dell'Autore si svolgono, quindi, su quattro corollari:

- 1) l'attuale art. 2328 c.c. in materia di norme “relative al funzionamento della società” riconosce all'autonomia statutaria la possibilità di aggiungere alla disciplina inderogabile degli organi sociali elementi strutturali e funzioni nuove o comunque non previsti dal modello di legge:
tale disposizione consentirebbe, in linea teorica, di attribuire al collegio sindacale poteri e responsabilità nuovi, quali quelli di iniziativa relativamente all'aggiornamento dei

modelli di compliance, e di prevedere nuovi obblighi informativi da parte delle funzioni aziendali e degli organi di vertice verso l'organo di controllo.

Inoltre questa sarebbe una soluzione alla lacunosità della normativa riguardo ai poteri ispettivi e di indagine dell'organismo di vigilanza: tale lacuna potrebbe essere colmata facendo riferimento alla complementare disciplina prevista per il collegio sindacale, cui sono riconosciuti, tradizionalmente, sia dal codice civile che dalla normativa speciale poteri di indagine, anche uti singuli, limitati però all'attività posta in essere dagli amministratori e soprattutto, nell'ambito delle società quotate, alle loro scelte organizzative;

- 2) l'introduzione di un organo/organismo atipico cozzerebbe con la struttura fortemente tipizzata delle società di capitali e, in special modo, delle società per azioni, dove gli organi sociali sono tutti tipicamente disciplinati dalla legge. Inoltre ciò produrrebbe un appesantimento strutturale senz'altro costoso, anche se efficiente in relazione all'obiettivo di minimizzare il rischio di commissione di reati all'interno dell'organizzazione. Tale rilievo, tuttavia, perde d'importanza alla luce degli attuali indirizzi riformatori, che, in attuazione della legge delega 8 ottobre 2001, n. 366, tendono a riconoscere uno spazio sempre più ampio all'autonomia statutaria in ragione di una maggiore flessibilità anche organizzativa: ciò è evidente per le società capitalistiche organizzate in forma di S.r.l., ma lo è anche per le S.p.A. dove vi sarà la possibilità di scegliere fra tre modelli di corporate governance quello più adeguato alle caratteristiche della propria attività di impresa e alle sue dimensioni;
- 3) dalla predisposizione di un organismo alternativo, cui è appositamente affidato il compito di controllare il rispetto delle procedure atte a limitare il rischio—reato all'interno della società potrebbe derivare l'effetto di deresponsabilizzare i sindaci riguardo a tutta la materia delle irregolarità che configurano illeciti manageriali a rilevanza penale, potendo i sindaci validamente opporre l'argomento che siffatto tipo di vigilanza esulerebbe dagli obblighi della loro carica, in quanto risulterebbe affidata ad un organismo apposito dotato di appropriati poteri, anche reattivi, e capacità informative sufficienti;
- 4) infine, si pongono problemi di corporate governance riguardo alla necessaria autonomia di cui l'organismo deve essere dotato per lo svolgimento obiettivo dei propri delicati compiti, autonomia che potrebbe essere difficilmente ottenuta laddove i componenti o il componente dell'organismo traesse la propria legittimazione e le proprie prerogative dal Consiglio di Amministrazione, organo, tra gli altri, di cui deve controllare il rispetto delle procedure prefissate.

Malgrado la loro autorevolezza, tali assiomi non sembrano reggere il confronto di contro argomentazioni, che viceversa, appaiono decisive.

Il concetto di organo interno e l'incompatibilità delle funzioni dell'organismo di vigilanza con la natura del collegio sindacale

In attesa di interpretazioni giurisprudenziali in materia e posto che, in ogni caso l'individuazione degli elementi che costituiscono una fattispecie criminosa non può essere che di fonte legislativa, per il momento appare necessario isolare le caratteristiche che quanto a natura e funzioni dell'organismo il decreto legislativo, pur lacunosamente, prevede espressamente, e confrontarli con quelle di altri organi o funzioni della società, quali, appunto, il collegio sindacale, per valutarne, infine, la compatibilità.

Sotto il primo profilo, della natura, la lett. b) del 1° comma dell'art. 6 significativamente si riferisce ad un organismo dell'ente, da intendersi come un organo all'ente interno. Esso deve essere, poi, dotato di autonomia e professionalità specifica. Infine, gli sono attribuiti:

- a) un potere—dovere di vigilanza e di controllo effettivo e continuato, sostenuto da

- ampi poteri di ispezione, anche nei confronti degli amministratori;
- b) un potere disciplinare, correlato all'obbligo di sanzionare le condotte poste in essere in violazione dei protocolli stessi;
 - c) il potere di curare l'aggiornamento periodico del modello.

Natura giuridica di organo interno

Non pacifici in dottrina sono i caratteri che un organo deve necessariamente presentare perché possa essere giuridicamente qualificato come interno.

In materia societaria, la questione si era posta principalmente in sede di qualificazione della natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli amministratori o i sindaci e la società: l'opinione prevalente è quella che gli amministratori e i sindaci non siano assimilabili ai mandatari, in quanto il riferimento di cui, rispettivamente, agli artt. 2392 e 2407 c.c. alla figura del mandatario opera essenzialmente ai soli fini della valutazione della colpa e per l'inquadramento del relativo regime di responsabilità. Viceversa, limitando l'indagine alle teorie sviluppatesi intorno ai sindaci, è prevalsa nella dottrina più consolidata, anche se risalente, la teoria organica che definisce, sulla scorta del dettato legislativo, il Collegio Sindacale come organo "della società", con una formula richiamata anche dal legislatore del decreto legislativo 231/2001, e chiarisce che è tale l'organo i cui componenti possono essere configurati come una specie di funzionari privati i cui poteri—doveri sono disciplinati unicamente dalla legge, senza possibilità di deroga riconducibile all'autonomia contrattuale.

In sostanza tale teoria, malgrado talune deviazioni minoritarie, porta alla negazione di qualsiasi genesi contrattuale del rapporto intercorrente tra sindaci e società. Da ciò si deduce che, nel definire la disciplina delle funzioni del collegio sindacale, non vi è alcuno spazio per l'autonomo consenso delle parti, trattandosi di un rapporto i cui poteri e doveri sono interamente e cogentemente preordinati *ex lege*.

Questa, quindi, la caratteristica essenziale perché un organo, quale esso sia, possa essere definito interno.

Da queste brevi considerazioni si possono già trarre conclusioni che permettono di contraddire quanto autorevolmente sostenuto da Rordorf nel punto (1). Lungi dall'essere una conferma della possibilità circa la configurabilità del collegio sindacale come organismo di vigilanza, il fatto che il legislatore si riferisca espressamente ad un organismo della società, con una formula che, come chiarito, ha nel tempo assunto un significato tecnico—giuridico specifico, verrebbe, a contrario, ad escludere tale ipotesi. Infatti, l'attribuzione in via statutaria di compiti ulteriori, rispetto a quelli stabiliti *ex lege* e specificati dai codici di comportamento, finirebbe per configurare un organo non più qualificabile propriamente come collegio sindacale. Inoltre e con riferimento a quanto previsto dal decreto in esame, se si forza la disciplina del collegio sindacale introducendo, mediante il canale rappresentato dall'art. 2328 c.c., competenze non previste dalla legge, si ottiene il risultato di snaturare l'istituto tradizionale, attribuendogli funzioni e quindi responsabilità antitetico ed incompatibili rispetto alla sua natura, con la creazione di un ibrido che non trova rispondenza in alcun dettato normativo e che probabilmente non soddisfa la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 6, indispensabile perché la società possa esimersi da responsabilità.

Le funzioni dell'organismo di vigilanza

Sotto il profilo funzionale, antitetico rispetto alla natura tradizionale del collegio sindacale sarebbe, principalmente, il potere—dovere di curare il periodico aggiornamento del modello: tale funzione, così come scarsamente descritta dal decreto in esame, implica sicuramente l'adozione di scelte a carattere schiettamente gestionale, quali sono quelle

relative alla predisposizione o alla revisione delle procedure organizzative interne per la formazione delle decisioni ai vari livelli della organizzazione o alla strutturazione di meccanismi di contrapposizioni di compiti ai vari livelli, impiegatizi e funzionali. Sono queste scelte ed azioni che ineriscono il momento organizzativo dell'attività d'impresa.

A favore delle opinioni circa la configurabilità del collegio sindacale come O.d.V., si potrebbe evidenziare che le attuali tendenze di politica legislativa, per rimediare alla precedente eccessiva estensione e dilatazione dei doveri sindacali, tendono a focalizzarne l'ambito della vigilanza sulle scelte organizzative prese dagli amministratori e che fanno da presupposto alla successiva attività.

Tuttavia, non si deve dimenticare che la supervisione del collegio è pur sempre limitata ai soli profili di legalità, sia formale che sostanziale, dell'attività degli amministratori: essa deve avere esclusivamente riguardo alla diligenza usata dagli amministratori, da intendersi nel senso di osservanza da parte di questi ultimi delle norme di legge e di rispetto dei principi di corretta amministrazione. D'altra parte, la correttezza è pur sempre conformità a regole di buona amministrazione, regole che, anche se non espressamente legificate, assumono valenza giuridica ai fini della responsabilizzazione degli amministratori attraverso il principio della diligenza professionale ad essi richiesta. In sostanza, la valutazione dei sindaci non può oltrepassare l'ambito della discrezionalità amministrativa, che fa da limite anche al sindacato dei giudici: essa deve considerare la legalità delle scelte organizzative, la loro ragionevolezza, logicità, congruità, eventuale dannosità rispetto all'obiettivo di mantenere l'integrità del patrimonio della società; non anche la loro opportunità. Non deve, insomma, incidere sul merito.

Ecco, allora, il motivo per il quale il compito di aggiornare il modello organizzativo e gestionale non può essere affidato al collegio sindacale: appunto perché tale attività presuppone un vaglio preventivo dell'opportunità delle scelte adottate in tali modelli. In caso contrario, o meglio nel caso in cui il collegio sindacale fosse configurato come O.d.V., si favorirebbe l'ingerenza in aspetti propriamente gestionali, quali quelli riguardanti il merito delle scelte organizzative con un'intrusione giustificata dall'intento di evitare di incorrere in responsabilità per difetto di vigilanza: da ciò deriverebbe sicuramente una pericolosa compenetrazione di ruoli tra controllanti e controllati, andando così ad intaccare l'indipendenza e l'obiettività del giudizio dei sindaci.

La continuità d'azione e la responsabilità dei sindaci

Inoltre, e sotto altro profilo, una soluzione del genere impegnerebbe il collegio ad un'improbabile vigilanza effettiva e continuata non soltanto sulle operazioni poste in essere dai soggetti in posizione apicale, ma anche su quelle di tutti coloro che sono legati alla società da un rapporto di subordinazione. Il decreto legislativo parla espressamente di una vigilanza continuata, di una continuità d'azione: infatti, soltanto i reati commessi con fraudolenta elusione della vigilanza non sono imputabili all'ente, che risponde in via amministrativa per le condotte realizzate in seguito ad un mero deficit di vigilanza. In materia, le Linee Guida redatte per CONFINDUSTRIA dal Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche hanno chiarito che, "per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici finanziari".

È evidente che una struttura siffatta non può essere rappresentata dal collegio sindacale, che svolge un'attività di controllo non già analitica sui singoli atti, bensì sintetica sul

generale andamento della gestione. Al collegio è richiesto un livello maggiore di approfondimento soltanto quando vi siano indici di rischio, quale può essere una situazione di squilibrio economico—finanziario, da cui discende l'esigenza di una maggiore cautela da parte degli amministratori, e, conseguentemente, di riscontri più analitici sulle singole operazioni sociali.

Inoltre un controllo continuato d'effettività così strutturato sarebbe incompatibile con il tradizionale regime di responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. In tal senso, alcuni Autori hanno sostenuto che quella posta a carico dell'ente in caso di reati "apicali" sarebbe una sorta di *probatio diabolica*: "l'ente, infatti, sarebbe chiamato a dimostrare non solo l'efficacia del modello preventivamente adottato (efficacia già di per sé posta in dubbio dalla commissione del reato che si doveva prevenire) e la costituzione di un apposito organismo di vigilanza, ma dovrà anche dimostrare che tale organismo ha efficacemente vigilato e, che, addirittura colui che ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione". Tale inversione dell'onere della prova comporterà, probabilmente, "il radicarsi, nella pratica giudiziaria, del convincimento che la stessa realizzazione del reato dimostri l'inidoneità del modello adottato e la sua inefficace adozione", da cui deriva la responsabilità non soltanto della persona giuridica, ma anche, indirettamente, dell'organo che vi avrebbe dovuto vigilare.

In sostanza, laddove si attribuissero al collegio sindacale le funzioni dell'organismo di vigilanza, il giudizio circa il corretto funzionamento del modello e circa la sua osservanza esporrebbe i sindaci ad una sorta di obbligazione di risultato, del tutto antitetica rispetto al carattere professionale della loro carica: difatti, questi sarebbero chiamati comunque a rispondere nel caso di commissione dei reati contemplati dal decreto in esame, in quanto eventi che di per sé denotano un deficit di vigilanza, avendo l'onere i sindaci di fornire la non facile dimostrazione di aver diligentemente operato e di non essere incorsi in una culpa in vigilando. Si passerebbe, insomma, dalla tradizionale solidarietà impropria (ex art. 1407 c.c.), caratterizzante il regime di responsabilità dei sindaci, ad una solidarietà propria, rispondendo i sindaci non già per fatto proprio ma per un fatto altrui.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, pare opportuno che l'organismo di vigilanza sia un'articolazione, *rectius*, un'emanazione dell'organo amministrativo, in capo al quale rimangono invariate "tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile (ex art. 2392 c.c.), alle quali si aggiunge oggi quella relativa alla adozione e alla efficacia del modello, nonché all'istituzione dell'organismo". In pratica, tale organismo, nella struttura di *corporate* che si viene configurando, dovrebbe essenzialmente fungere da catalizzatore verso il consiglio di amministrazione delle informazioni relative al funzionamento del modello e ai miglioramenti da apportarvi, avendo, nel caso in cui sia costituita, come interlocutore diretto *l'audit committee* e non avendo, viceversa, alcun rapporto diretto con l'assemblea dei soci. È questa una descrizione che, significativamente, coincide con quella che solidamente si dà con riferimento alla funzione di *internal auditing*, presente nelle società di maggiori dimensioni e, per obbligo di legge, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale ricostruzione è in linea con le teorie aziendalistiche in tema organo interno e costituisce un'ulteriore conferma dell'impossibilità di attribuire le funzioni dell'organismo di vigilanza al collegio sindacale. Quest'ultimo, infatti, malgrado gli siano oggi riconosciuti maggiori poteri di autonoma reazione, rimane pur sempre un organo in posizione essenzialmente referente nei confronti dell'assemblea dei soci: il suo compito primario è quello di rendere conto all'assemblea di tutte quelle condotte degli amministratori da cui possa discendere una loro responsabilità e che richiedono una reazione dell'organo assembleare.

Ecco che, in questo modo, si scioglie un ulteriore nodo posto da Rordorf nel punto sub 3. L'attribuzione ad un altro organismo, quali potrebbero essere gli *internal auditors* o il responsabile di funzione, dei compiti di vigilanza non dovrebbe causare alcun effetto di deresponsabilizzazione, in quanto il collegio sindacale conserva, rispetto alla vigilanza sul sistema dei controlli interni, un ruolo, una funzione propria importantissima, connessa ma distinta rispetto a quella dell'organismo di vigilanza, in quanto strumentale ad altri fini: in particolare esso deve vigilare sulla diligenza usata dagli amministratori nelle scelte organizzative in questione ed, eventualmente, proporre correttivi al Consiglio di Amministrazione ed informare l'Assemblea di fronte ad un comportamento reticente degli amministratori, affinché essa adotti, reputandoli necessari, gli opportuni provvedimenti.

Tale lettura è, infine, confermata dalla disposizione contenuta nell'art. 150 del TUF, in tema di obblighi informativi verso il Collegio Sindacale, che prevede collegamenti informativi dagli *internal auditors* verso il Collegio Sindacale, in modo che quest'ultimo sia informato prontamente dell'eventuale commissione dei reati considerati o di eventuali carenze del modello, sollecitando, conseguentemente, l'intervento del Consiglio di Amministrazione o, addirittura, rivolgendosi all'Assemblea dei soci.